

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1721

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANCUSO, CANNARIATO**
e **MOLINARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1993

Norme di modifica del limite d'età per l'accesso
alla pubblica amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. - La disoccupazione nel nostro Paese ha raggiunto ormai livelli allarmanti che non hanno confronto con nessuno degli Stati dell'Europa comunitaria e le prospettive per il futuro non lasciano intravedere nessuna ripresa.

Ciò vale sia per le imprese pubbliche e private anche a rilevanza nazionale, sia per l'imprenditoria piccola e media a carattere locale.

Se poi guardiamo alla situazione occupazionale nel Mezzogiorno scopriamo che la percentuale di disoccupazione in alcune regioni raggiunge valori addirittura triplicati rispetto alla media nazionale. In Sicilia, per esempio, una intera generazione non è riuscita ad inserirsi nel mondo del lavoro: disoccupati i padri, disoccupati i figli.

Con riferimento alle regioni del Sud, appare ozioso sottolineare che gli sbocchi occupazionali legati alla imprenditoria privata rivestono un carattere meramente marginale e in alcune realtà sono addirittura inesistenti, proprio per la scarsa presenza di iniziativa privata in quei territori.

Fermo restando che occorre creare le condizioni perchè anche nel Mezzogiorno si incentivino e si sviluppino nuove occupazioni nel rispetto delle leggi sul mercato del lavoro, bisogna prendere atto che oggi milioni di italiani non trovano alternativa alle assunzioni nel pubblico impiego.

A questo proposito è bene ricordare che la legge 27 gennaio 1989, n. 25, con riferimento alle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato fissa, per l'accesso alla pubblica amministrazione, il limite di età a quarant'anni, fatti salvi i casi di elevazione regolamentati per legge.

La grave crisi occupazionale cui si accennava ha prodotto un problema che aggrava ulteriormente la già disperata situazione dei disoccupati meridionali che, non avendo

avuto risposte, con il passare degli anni trascorsi a bivaccare inutilmente negli uffici di collocamento a volte anche per più di un decennio, si trovano, avendo superato i quarant'anni, definitivamente tagliati fuori da ogni possibile occasione di lavoro, rassegnandosi a vivere senza un reddito per il futuro.

L'età media dei disoccupati del Sud è infatti notevolmente più alta che altrove.

Appare evidente che una situazione di questo tipo trasforma, di fatto, i cittadini in sudditi, poichè quando si perde la titolarità di un diritto fondamentale consacrato nella Carta costituzionale qual è il diritto al lavoro, si perde una occasione di cittadinanza.

Va quindi superata questa grave discriminazione che uccide la speranza di tanti disoccupati meridionali vittime di una politica lontana dai bisogni della gente.

Questa legge che si sottopone all'attenzione dei colleghi risponde proprio a questa esigenza e propone che nelle regioni meridionali l'età per l'accesso alla pubblica amministrazione sia collegata alla data di iscrizione nelle liste di disoccupazione degli uffici di collocamento.

Fermo restando che gli effetti del presente disegno di legge saranno a beneficio di quei soggetti che risultano iscritti nelle suddette liste in un'età compresa nei limiti previsti dalla vigente legge in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione, la presente proposta è volta ad equiparare i diritti dei disoccupati collocabili attraverso la legge 28 febbraio 1987, n. 56, sul mercato del lavoro a quelli assunti con pubblici concorsi.

Per questi ultimi, infatti, il requisito dell'età fa riferimento alla data della pubblicazione del bando di concorso e non invece alla data dell'assunzione, anche se tra la prima e la seconda circostanza il candidato ha superato il limite dell'età previsto.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Per tutti i soggetti privi di occupazione iscritti nelle liste ordinarie di disoccupazione delle regioni dell'Italia meridionale, a norma della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, l'età per l'accesso alla pubblica amministrazione, pur restando nei limiti previsti dalla vigente legge in materia, è da considerarsi quella posseduta alla data della prima iscrizione nelle liste ordinarie di disoccupazione.

Art. 2.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 devono, all'atto dell'avviamento al lavoro, mantenere il requisito della disoccupazione secondo quanto stabilito e con le modalità sancite dalla legge 28 febbraio, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

1. La norma contenuta nell'articolo 1 è estesa alle categorie di disoccupati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, per i quali l'accesso alla pubblica amministrazione è regolato dalla vigente normativa in materia di pubblici concorsi.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzette Ufficiale* della Repubblica italiana.